



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI
SUI SEDIMI STRADALI, AREE PUBBLICHE
E AREE VERDI DEL COMUNE DI BEINASCO**



INDICE

CAPO I	3
NORME GENERALI	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Autorizzazione e attività preliminare alla manomissione.....	3
Articolo 3 – Disposizioni particolari.....	4
Articolo 4 - Comunicazione inizio lavori (Bolla Scavo).....	5
Articolo 5 - Responsabilità e obblighi.....	7
CAPO II	9
NORME TECNICHE	9
Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale e segnaletica stradale.....	9
Articolo 7 - Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso.....	10
Articolo 8 - Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei	12
Articolo 9 - Interventi su marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali con qualsiasi tipo di pavimentazione	15
Articolo 10 – Interventi interferenti con alberature	15
Articolo 11 – Interventi interferenti aree verdi, aiuole, ecc.	17
Articolo 12 – Ulteriori prescrizioni sull’esecuzione delle opere	17
Articolo 13 – Pubblicità degli interventi.....	19
Articolo 14 – Obblighi a carico del concessionario	20
CAPO III	21
NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE	21
Articolo 15 – Obblighi a carico del Concessionario	21
Articolo 16 – Controlli, sanzioni, penali.....	21
Articolo 17 – Tempi per successive autorizzazioni di scavo	22
Articolo 18 – Applicazione e regime transitorio	22



CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi sui sedimi delle vie, strade, piazze e marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali, comprese aiuole stradali e aree verdi in generale, del Comune di Beinasco da parte di società/enti erogatori di pubblici servizi, grandi utenti del sottosuolo (quali Enel Sole, Italgas, TELECOM, SMAT, Acque Potabili, ecc.) o singoli utenti privati, società, imprese, condomini e tutti i soggetti, diversi dai grandi utenti, che svolgono opere di manutenzione e nuova realizzazione di impianti tecnologici.

Articolo 2 - Autorizzazione e attività preliminare alla manomissione

1. Tutti gli utenti del sottosuolo, prima dell'inizio di qualunque attività (escluse le emergenze), dovranno ottenere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e assolvere al pagamento per l'occupazione di suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori.
2. La richiesta deve contenere il progetto, anche su supporto informatico, opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve essere preceduta dalle necessarie indagini, anche a mezzo di sondaggi, per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno i concessionari devono consegnare al Comune di Beinasco i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la successiva autorizzazione allo scavo.
4. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettati a programmi annuali.
5. I contenuti del sottosuolo, contestualmente alla presentazione dell'istanza, dovranno indicare il cronoprogramma dei lavori.
6. Per ogni istanza, il servizio Lavori Pubblici esprimerà un parere relativo alla congruità dell'intervento richiesto con le opere pubbliche programmate o in esecuzione nell'area specifica.
7. Sono esclusi dall'obbligo dell'ottenimento degli atti autorizzativi di cui al presente articolo tutti gli interventi di riparazione dovuti a perdite o guasti di impianti il cui ripristino assume caratteri di urgenza.
8. La richiesta di autorizzazione, da presentarsi anche mediante PEC, al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Beinasco deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. gli elementi identificativi del richiedente;
 - b. la descrizione dell'intervento;
 - c. gli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare chiaramente l'opera da eseguire e le caratteristiche dimensionali dello scavo e degli spazi occupati;
 - d. le autorizzazioni o gli atti di assenso rilasciate dagli Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento, a eccezione di quelli di competenza del Comune di Beinasco.



9. Il Comune rilascerà entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la relativa autorizzazione che dovrà essere conservata sul luogo dei lavori ed esibita a ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale o del personale del Settore Tecnico comunale.
10. Ogni eventuale modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto concerne le variazioni del tracciato di posa delle tubazioni.

Articolo 3 – Disposizioni particolari

1. Qualora per eseguire gli interventi si rendessero necessarie limitazioni, sospensioni o variazioni del transito veicolare, il concessionario è tenuto a richiedere l'emissione delle relative ordinanze. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, sotto la responsabilità del concessionario, a proprie cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso e la necessaria delimitazione della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, normativa di sicurezza e nel rispetto dei piani di sicurezza predisposti. Inoltre, dovrà essere predisposta adeguata cartellonistica indicante le generalità del soggetto esecutore dell'intervento nel "Cartello di cantiere" in prossimità dell'area di lavoro, che indichi gli estremi dell'autorizzazione, la data di inizio lavori, la data dei ripristini provvisori, la data dei ripristini definitivi e la data di fine lavori e il relativo cronoprogramma.
2. Particolare attenzione dovrà essere data per la minimizzazione dei disagi a carico del traffico durante la fase di posa delle reti pubbliche o private. Detta attenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - a. un'attenta programmazione dei lavori;
 - b. la definizione di stringenti requisiti all'organizzazione dei cantieri e l'applicazione delle procedure di autorizzazione allo scavo;
 - c. la definizione di un piano di comunicazione alla cittadinanza.
3. In merito all'organizzazione dei cantieri per la posa delle reti pubbliche o private, si procederà:
 - a. con cantieri temporanei non estesi, di tipo stradale, che si sposteranno con continuità lungo il percorso previsto per la realizzazione della rete;
 - b. minimizzando l'impatto temporaneo su viabilità e parcheggi, in raccordo con i competenti uffici comunali e il Comando di Polizia Locale;
 - c. assicurando l'accessibilità a passi carrai e passaggi pedonali interferenti con i cantieri, mediante la realizzazione di attraversamenti provvisori degli scavi;
 - d. provvedendo allo spostamento provvisorio dei parcheggi riservati a disabili e delle aree riservate a carico/scarico interferenti con le aree dei cantieri;
 - e. informando preliminarmente la popolazione interessata circa l'avvio e la durata degli scavi;
 - f. predisponendo un piano della viabilità da concertarsi con il Comando di Polizia Locale e il Servizio Lavori Pubblici. A tale fine, verranno effettuati incontri periodici con la partecipazione di rappresentanti del Comando di Polizia Locale, del Servizio Lavori Pubblici e del



- concessionario. La periodicità dei suddetti incontri sarà definita in funzione del programma lavori.
4. Per quanto attiene ai percorsi aventi come origine o destinazione le aree di cantiere, dovrà essere previsto quanto segue:
- a. il traffico pesante dovrà essere indirizzato lungo le macro direttrici di traffico;
 - b. le strade utilizzate dai mezzi di cantiere dovranno essere soggette a particolari attenzioni, garantendo la pulizia delle medesime qualora sporcate dal transito dei mezzi di cantiere ed evitando di peggiorare le condizioni del manto stradale preesistenti; eventuali buche e/o discontinuità create dal transito dei mezzi di cantiere saranno riparate a cura del concessionario;
 - c. tutti i carichi di materiale inerte o polverulento, in grado di disperdersi durante il trasporto, dovranno essere coperti e, qualora non fosse sufficiente, si dovrà procedere prima dell'uscita dal cantiere con bagnatura del carico;
 - d. si dovranno prevedere periodici lavaggi delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
 - e. il concessionario organizzerà i depositi di cantiere attenendosi alle norme vigenti; non saranno pertanto realizzati depositi di attrezzature e materiali su spazi pubblici di alcun tipo se non preventivamente autorizzati per iscritto dai competenti uffici comunali e debitamente corrisposto il canone di occupazione del suolo pubblico. In caso di ottenimento dell'autorizzazione, il deposito di mezzi e materiali sarà comunque regolarmente recintato e segnalato secondo le norme esistenti in merito.

Articolo 4 - Comunicazione inizio lavori (Bolla Scavo)

1. Successivamente all'ottenimento degli atti autorizzativi, ove necessari, meglio specificati all'articolo 2, prima di iniziare la manomissione del suolo pubblico dovrà essere presentata al Servizio Lavori Pubblici, o inviata tramite PEC, almeno 5 giorni prima della comunicazione in adeguato numero di copie (bolla scavo), completa di tutti i dati richiesti. In particolare dovrà essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale e/o del verde pubblico. La "Bolla Scavo" dovrà essere redatta su modulo predisposto dal Servizio Lavori Pubblici, compilato in ogni sua parte e composto di più copie.
2. La "Bolla Scavo" deve contenere:
 - a. gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2;
 - b. gli elementi identificativi del richiedente, il luogo (Via, Piazza, ecc.) dove si prevede di eseguire i lavori, corredata da:
 - b.1. documentazione grafica atta a individuare l'esatta ubicazione del tratto di linea oggetto di intervento;
 - b.2. la data di inizio e di fine dei lavori;
 - b.3. la descrizione di eventuali interferenze con il traffico stradale/pedonale e gli accorgimenti previsti per regimentare il



- traffico durante la fase di esecuzione dei lavori;
- b.4. gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori;
 - b.5. i dati identificativi del titolare dell'impresa esecutrice;
 - b.6. i dati identificativi del Direttore Tecnico e del R.S.P.P. del cantiere;
 - b.7. i dati identificativi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nominato dal concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
 - b.8. i dati identificativi del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori.
3. Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di trasporto pubblico, dovranno essere presi preventivi accordi con le società che gestiscono il trasporto pubblico.
 4. Copia della "Bolla Scavo" vistata, ovvero approvata, sarà trasmessa, a cura dell'intestatario, al comando di Polizia Locale. Una copia della "Bolla Scavo" deve comunque essere sempre presente in cantiere e presentata, a semplice richiesta, ad agenti di Polizia Locale e a funzionari del Servizio Lavori Pubblici.
 5. La mancata apertura prima dell'inizio dei lavori della "Bolla Scavo", comporterà necessariamente l'immediata sospensione degli stessi fino alla sua regolarizzazione presso il Servizio competente.
 6. Il concessionario effettua per il tratto per il quale è stata rilasciata "bolla scavo" il ripristino provvisorio del sedime stradale manomesso secondo quanto stabilito nel Capo II - Norme Tecniche, dandone comunicazione a mezzo PEC al Servizio Lavori Pubblici.
 7. Dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un periodo compreso tra 3 (tre) e 6 (sei) mesi, dovrà essere eseguito, previo accordo con il Comune, in stagione opportuna, il ripristino definitivo del sedime stradale con le modalità di cui al Capo II - Norme Tecniche, dandone comunicazione di avvenuta esecuzione al Servizio Lavori Pubblici il quale effettuerà un sopralluogo con il Direttore dei Lavori nominato dal concessionario per la constatazione dell'avvenuta esecuzione del ripristino definitivo. In tale sede verranno disposti gli eventuali interventi ancora necessari per l'accettazione da parte del Comune di Beinasco. Successivamente il concessionario presenterà il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori e il Comune prenderà in carico il sedime stradale oggetto di intervento alla data di consegna del CRE.
 8. Il concessionario, prima di avviare gli interventi, dovrà effettuare le necessarie indagini per verificare la compatibilità dei tracciati e le profondità di posa con gli altri sottoservizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo a interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte dell'Ente erogatore danneggiato.
 9. Il concessionario, inoltre, dovrà tenere sotto sorveglianza il ripristino definitivo eseguito sino alla presa in carico da parte del Comune, con l'obbligo di ricarico in caso di necessità. Dovrà, altresì, farsi carico della



- segnaletica adeguata alla situazione e alla condizione dei luoghi. Il ripristino dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste nel presente regolamento.
10. Se durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di illuminazione pubblica o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, il concessionario dovrà sollecitamente provvedere a ripristinare quanto danneggiato avendo cura di eseguire i lavori a regola d'arte; in caso di inadempienza il Comune potrà sospendere l'emissione di "bolle scavo" sino all'esecuzione del ripristino richiesto, nonché affidare a terzi o eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone il relativo onere al soggetto inadempiente.
 11. Al termine dell'intervento, e comunque entro i tempi indicati nella "Bolla Scavo", dovrà essere data comunicazione scritta di fine lavori tramite PEC, a seguito della quale sarà fissato sopralluogo congiunto con il richiedente per la verifica della corretta esecuzione dei lavori e del ripristino del suolo pubblico.
 12. Salvo le manomissioni per casi urgenti, per le quali dovrà essere rispettata la sotto indicata procedura, è fatto assoluto divieto di manomettere il suolo pubblico senza la relativa "Bolla Scavo".
 13. Per manomissioni relative a interventi urgenti di riparazione guasti o perdite, la comunicazione "Bolla Scavo" potrà avvenire dopo l'intervento (non oltre il giorno successivo alla manomissione o le 48 ore nel caso di urgenze avvenute durante i giorni festivi); si dovrà comunque informare, appena possibile, il comando di Polizia Locale. L'approvazione della suddetta "Bolla Scavo" verrà intesa con l'apposizione del visto del Servizio Lavori Pubblici.
 14. Nei casi di manomissione del suolo pubblico di complessità rilevante, il Servizio Lavori Pubblici sentirà il Servizio Progettazione e il Comando di Polizia Locale per acquisire pareri su eventuali provvedimenti (ordinanze che limitano la circolazione, ecc.) e coordinare le attività con le altre presenti sul territorio.

Articolo 5 - Responsabilità e obblighi

1. Dalla data di rilascio della "Bolla Scavo" i sedimi stradali oggetto di intervento sono in carico al concessionario e vi rimarranno fino alla riconsegna degli stessi al Comune. Ogni responsabilità civile e penale in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa dei lavori, o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di consegna dei sedimi con il rilascio della " Bolla Scavo " e quella di ripresa in carico degli stessi da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al concessionario.
2. Sui sedimi stradali, effettuato il ripristino provvisorio, ricollocata la segnaletica verticale preesistente all'avvio dei lavori, degli eventuali paletti, transenne e dissuasori, eseguita la sigillatura e la tracciatura della segnaletica orizzontale, l'area di intervento viene riconsegnata al Comune al fine di consentirne l'utilizzo. Sulle aiuole stradali e aree verdi in generale deve essere rimosso qualsiasi residuo di cantiere e ripristinato il verde



pubblico. Particolare attenzione deve essere posta alle eventuali opere di irrigazione del verde, che dovranno essere ripristinate in caso di danneggiamento. A intervento di ripristino eseguito l'area verde di intervento viene riconsegnata al Comune al fine di consentirne l'utilizzo.

3. Ogni responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei ripristini ricadrà esclusivamente sul concessionario, restando perciò il Comune di Beinasco totalmente esonerato e indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.



CAPO II NORME TECNICHE

Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale e segnaletica stradale

1. I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con il Comune e indicate sulla bolla di manomissione; dovranno inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale o i percorsi pedonali delle aree verdi. I lavori di tipo stradale (scavo, posa polifere, pozzetti, reinterri e ripristini) devono essere eseguiti da imprese iscritte alla Cassa Edile.
2. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento, secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, riportante altresì gli estremi dell'autorizzazione.
3. Ciascun concessionario, in quanto committente dei lavori, dovrà attenersi ai disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
4. I segnali e i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.
5. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali e i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà, altresì, essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI _____", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori. Dovranno, altresì, essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi.
6. I lavori relativi a ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno esser ultimati entro il tempo indicato nella "Bolla Scavo".
7. L'occupazione del suolo pubblico è consentita con le limitazioni stabilite dal vigente Regolamento in materia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23 febbraio 2009.
8. Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, comprese aiuole stradali e aree verdi in generale, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai concessionari, che dovranno intervenire nel modo più sollecito.
9. Ogni responsabilità civile e penale relativa a incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari.
10. Se i sedimi di un tratto di strada, comprese aiuole stradali e aree verdi in generale, sono interessati da manomissioni da parte di più committenti, questi dovranno eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un



solo ripristino. In questo caso il Comune provvederà a concordare con le società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni.

11. Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze. Inoltre la realizzazione di alcuni interventi di manomissione può essere richiesta nei giorni festivi.

Articolo 7 - Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Scavo:
 - a.1. taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante;
 - a.2. qualora l'asse dello scavo sia posizionato a una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione;
 - a.3. il materiale di scavo dovrà essere completamente asportato con trasporto dello stesso in discarica autorizzata e gli scavi dovranno essere totalmente riempiti con materiale debitamente costipato come di seguito riportato;
 - a.4. gli scavi e i successivi riempimenti dovranno essere effettuati in modo da arrecare il minor disagio possibile alla viabilità; i lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte, secondo le prescrizioni regolamentari indicate dal Codice della Strada e nel suo Regolamento di attuazione;
 - a.5. il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume;
 - a.6. riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel seguente modo: materiale misto granulare anidro di cava o di fiume di nuova fornitura steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito.
 - b. Ripristino provvisorio dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti "tipo 0-20 mm", per lo spessore di cm. 15 (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e polvere asphaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, eventualmente cancellata o danneggiata.



Durante il periodo compreso tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, di durata non inferiore a 3 (tre) mesi per scavi fino a un metro di profondità, e non inferiore a 6 (sei) mesi per scavi a profondità maggiore di un metro, il concessionario dovrà effettuare, in caso di assestamento dello scavo, le opportune ricariche entro il termine di giorni 5 dalla segnalazione via PEC del Servizio Lavori Pubblici e/o del Comando di Polizia Locale, salvo interventi urgenti di messa in sicurezza necessari per garantire la pubblica incolumità, che dovranno essere effettuati con la massima urgenza e comunque completati entro 4 ore dalla segnalazione del Comune.

I ripristini provvisori dovranno sempre eseguiti in asfalto prima della rimozione del cantiere e del ripristino della viabilità.

- c. Ripristino definitivo. Dopo la realizzazione del ripristino provvisorio con i tempi sopra richiamati, e aver assoggettato al traffico l'area di intervento, deve essere effettuato, a carico del concessionario, il ripristino definitivo i cui tempi saranno concordati a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico comunale.

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito, previo accordo con il Servizio Lavori Pubblici, in stagione opportuna, nel modo seguente:

- c.1. fresatura della pavimentazione sulla porzione di scavo effettuato per la posa della condotta per una profondità di cm. 3 e per una larghezza minima pari a tre volte quella dello scavo, e in ogni caso mai inferiore a m. 3,00. Nel caso inoltre in cui la sezione stradale sia inferiore a m. 6,00 la larghezza della fresatura e la conseguente bitumatura dovranno essere estese a tutta la sezione stradale; se invece la dimensione trasversale della strada è superiore a m. 6,00 la fresatura e la bitumatura dovranno interessare almeno metà sezione stradale;
- c.2. per gli interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare (avente angoli di 90°), che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti e non per preesistenti ammaloramenti;
- c.3. tappeto d'usura in conglomerato bituminoso modificato dello spessore di cm. 3 (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) maggiorato di m 3,00 sulle relative testate.
- c.4. qualora l'intervento sia composto da più scavi posti a una reciproca distanza inferiore a m. 10,00 il ripristino definitivo dovrà essere unico;
- c.5. gli attraversamenti dovranno essere ripristinati per una larghezza di almeno m. 10,00 a cavallo dello scavo, con le stesse modalità di cui sopra (fresatura). In tutti i casi dovrà essere garantito con adeguate pendenze il corretto smaltimento delle acque piovane e, inoltre, dovrà provvedersi alla messa in quota, qualora necessario, di tutti i pozzetti e chiusini esistenti sulla strada interessata dai lavori di bitumatura;



- c.6. rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale ove questa sia interessata dai lavori. In caso di scavi su suolo pubblico con presenza di segnaletica orizzontale, dovranno mantenersi sempre efficienti i segnalamenti verniciati sulla pavimentazione e in sede di ripristino finale (manto d'usura) dovrà provvedersi al rifacimento completo della segnaletica orizzontale;
 - c.7. riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori di scavo alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
 - c.8. qualora i lati della superficie prevista per il ripristino definitivo risultino essere a una distanza inferiore o uguale a m. 1,00 da marciapiedi, cigli o bordi stradali, piazzole di sosta, altri ripristini eseguiti precedentemente anche da altre Aziende, Enti ecc., l'asfaltatura finale dovrà collegarsi in modo da costituire un unico intervento;
2. Qualora si dovessero rendere necessari scavi perpendicolari all'asse longitudinale della sede stradale dovranno essere attuate le seguenti procedure:
 - a. fresatura della pavimentazione per una profondità di cm. 3, stesa di tappeto d'usura in conglomerato bituminoso modificato del medesimo spessore (previa mano di attacco con emulsione bituminosa) per una larghezza pari a tre volte quella dello scavo e in ogni caso mai inferiore a m. 3,00 e una lunghezza stabilita dal Servizio Lavori Pubblici, con un minimo di metà carreggiata;
 - b. qualora esistano scavi trasversali la cui distanza misurata da asse ad asse dello scavo sia inferiore a m. 10,00, il ripristino dovrà essere unico in modo da racchiudere i vari scavi.
 3. Ultimato il ripristino definitivo (stesa tappetino), il concessionario dovrà darne comunicazione al Servizio Lavori Pubblici, il quale effettuerà un sopralluogo con la Direzione Lavori del concessionario per la constatazione dell'avvenuta esecuzione e ultimazione del ripristino definitivo.

Articolo 8 - Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei

1. Nel caso in cui gli scavi interessino superfici con pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre pietra, guide, cordoli, ciottoli, ecc.) o in autobloccanti di cemento, gli elementi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi all'uopo dedicati, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale; tali pavimentazioni dovranno essere ripristinati come in origine.
2. Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottolo, lastre o selci, ecc.) dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni.
 - a. Disfacimento e scavo
 - a.1. disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore a cm. 50 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente;
 - a.2. nel caso di lastre, gli elementi rimossi dovranno essere numerati



- progressivamente e accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto e accurato accatastamento ai magazzini comunali o in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente;
- a.3. le pavimentazioni in porfido e/o ciottolo, laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
 - a.4. demolizione con fresatrice o martello demolitore dell'eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito;
 - a.5. scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
 - a.6. il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia di fiume;
 - a.7. riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. 15 dal piano stradale finito;
 - a.8. nel caso sia preesistente una fondazione in c.l.s., essa dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.
- b. Ripristino provvisorio dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso tipo 0-15 mm." per lo spessore di cm. 15 (da eseguirsi a regola d'arte), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, eventualmente cancellata o danneggiata.
- Durante il periodo compreso tra il ripristino provvisorio e quello definitivo, di durata non inferiore a 3 (tre) mesi per scavi fino a un metro di profondità, e non inferiore a 6 (sei) mesi per scavi a profondità maggiore di un metro, il concessionario dovrà effettuare, in caso di assestamento dello scavo, le opportune ricariche entro il termine di giorni 5 dalla segnalazione via PEC del Servizio Lavori Pubblici e/o del Comando di Polizia Locale, salvo interventi urgenti di messa in sicurezza, necessari per garantire la pubblica incolumità, che dovranno essere effettuati con la massima urgenza e comunque completati entro 4 ore dalla segnalazione del Comune;
- I ripristini provvisori dovranno essere sempre eseguiti in asfalto prima della rimozione del cantiere e del ripristino della viabilità.
- c. Ripristino definitivo. Dopo la realizzazione del ripristino provvisorio con i tempi sopra richiamati, e aver assoggettato al traffico l'area di intervento, deve essere effettuato, a carico del concessionario, il ripristino definitivo i cui tempi saranno concordati a seguito del sopralluogo effettuato dal personale tecnico comunale.
- Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito, previo accordo con il Servizio Lavori Pubblici, in stagione opportuna, nel modo seguente:



- c.1. asportazione del materiale di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre l'area di scavo, giudicata necessaria;
- c.2. posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura. Dovranno essere esclusi i cubetti e i ciottoli colorati e le lastre che presentino una delle due dimensioni inferiori a cm. 20; il materiale lapideo sotto misura potrà essere smaltito dall'impresa solo con nulla osta da parte del personale di sorveglianza del Comune;
- c.3. la posa in opera dei materiali lapidei dovrà essere eseguita e articolata nelle seguenti fasi lavorative:
 - c.3.1. sottofondo:

massicciata: composta da uno strato di ghiaia vagliata dello spessore minimo di cm. 20, costituita da ghiaione di dimensioni maggiori a contatto col terreno e completata nella parte alta con materiale ghiaioso di granulometria minore per ottenere un efficace intasamento superficiale; massetto in c.l.s. che dovrà essere miscelato con cemento a secco (q.li 1,50 per mc. di sabbia) e avere uno spessore minimo di cm. 10;
 - c.3.2. allettamento:

costituito da uno strato di sabbia pressata dello spessore di cm. 4/5, bagnata e pressata;
 - c.3.3. battitura:

a posa ultimata, utilizzando appositi spazzoloni, dovrà essere ripulita la superficie finita del materiale lapideo e tutti gli spazi lasciati liberi dovranno essere riempiti con sabbia mista a cemento. Si dovrà, quindi, procedere alla battitura atta a comprimere i singoli pezzi nello strato di allettamento fino alla loro collocazione definitiva e alla perfetta parificazione del piano, nonché alla bagnatura dell'area limitando la quantità d'acqua e a una seconda battitura; al termine della stessa si dovrà rimuovere l'eccedenza di sabbia e cemento e tutte le eventuali tracce di macchie di cemento sulla superficie del materiale lapideo;
 - c.3.4. sigillatura:

essa dovrà essere effettuata conformemente alla pavimentazione circostante, con l'aggiunta di emulsioni bituminose modificate ovvero con strato di boiaccia di cemento tipo pozzolanico (miscelando in parti uguali sabbia fine - diametro mm. 3 - acqua e cemento) o sistemi similari per gli ultimi 2 cm., prevalentemente liberati nella fase precedente, avendo cura di costipare completamente ogni fuga con l'ausilio di spazzoloni in gomma. Appena inizia il processo di presa dovrà essere ripulita la superficie rimuovendo la boiaccia in eccesso con l'aiuto di getti d'acqua; riporto di tutti i chiusini, caditoie stradali, ecc., interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione, avendo



particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali;
rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale come specificato all'articolo 7, lettera c.

Articolo 9 - Interventi su marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali con qualsiasi tipo di pavimentazione

1. Le lavorazioni su marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite, ecc.) dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a. scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento);
 - b. demolizione dell'eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
 - c. il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume;
 - d. riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre, masselli di cemento, ecc.);
 - e. rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm. 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede;
 - f. rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso 0-5 chiuso di spessore cm. 3, in cubetti di porfido, in lastre, in masselli di cemento, ecc.);
 - g. ricollocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati;
 - h. rifacimento dell'eventuale segnaletica orizzontale e verticale.
2. Il ripristino degli scavi su marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali con qualsiasi tipo di pavimentazione, in deroga alle tempistiche definite agli articoli 7 e 8, deve essere immediato.

Articolo 10 - Interventi interferenti con alberature

1. Scavi adiacenti ad alberature: nelle zone indenni e nelle zone tampone, gli scavi in prossimità di alberature devono essere limitati al massimo e devono essere adottate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali, al colletto e al tronco delle piante. In caso di recisioni di radici principali, queste dovranno essere rifilate e trattate con un prodotto a base di tiofanate metile (dosi indicate nella determina) miscelato con un prodotto a base di ossicloruro di rame addizionato a mastici o colle vinaviliche. Inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, dovranno essere disinfettati gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli con alcool etilico al 60%, con sali quaternari di ammonio all'11% o con ipoclorito di sodio al 2%.
2. La realizzazione degli scavi potrebbe comportare impatti potenziali a carico delle alberature stradali presenti lungo la viabilità interessata quali:



- a. la porzione aerea degli esemplari avvicinati durante le attività di scavo;
 - b. traumi meccanici diretti alla chioma o al fusto dovuti alla presenza ed al movimento dei macchinari di cantiere o all'accumulo di materiali direttamente a contatto con gli alberi;
 - c. la porzione sotterranea dei medesimi: danneggiamento o parziale resezione dell'apparato radicale;
 - d. l'infiltrazione nel suolo di sostanze inquinanti quali residui di carburanti e lubrificanti.
3. Detti impatti possono essere evitati mediante la corretta gestione del cantiere, con l'osservanza delle seguenti norme di salvaguardia:
- a. per gli scavi presso alberature costituite da specie di prima e seconda grandezza, la luce netta degli scavi (salvo oggettiva impossibilità di procedere in tal senso) dovrà mantenere una distanza dal filo del tronco non inferiore a m. 3;
 - b. per gli scavi presso alberature costituite da specie di terza grandezza e arbusti, la luce netta degli scavi (salvo oggettiva impossibilità di procedere in tal senso) dovrà mantenere una distanza dal filo del tronco non inferiore a m. 1,5.
4. Nel caso di comprovata necessità di scavo a distanze inferiori rispetto a quelle sopra indicate, saranno applicate le seguenti cautele:
- a. scavo manuale;
 - a.1. impiego di spingi-tubo in prossimità delle piante e dell'apparato radicale delle stesse;
 - a.2. rispetto delle radici portanti evitando tagli e ogni altro danneggiamento;
 - a.3. qualora non sia possibile evitare la rimozione di radici, previo assenso dei Settori competenti in materia dell'Amministrazione Comunale, queste dovranno essere asportate con taglio netto (non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di anticrittogamici da distribuirsi ripetutamente sulle superfici interessate dai tagli e lasciate asciugare il tempo necessario (3 ore circa);
5. Per diminuire ulteriormente i danni a carico delle alberate, le diverse fasi di cantiere si atterranno anche alle seguenti modalità di esecuzione:
- a. al fine di evitare eventuali lesioni, terreno di scavo e materiale d'opera non dovranno essere addossati alle piante presenti nei pressi del cantiere; tale accorgimento impedirà eventuali lesioni corticali che possono rappresentare un ingresso per organismi patogeni. Per la stessa ragione dovrà essere usata la massima cura nell'utilizzo dei mezzi d'opera in modo da evitare traumi meccanici a fusto e rami;
 - b. attorno al tronco dovrà essere legato del tavolame di protezione (spessore minimo cm. 2). Non sarà ammessa, in nessun caso, l'infissione di chiodi, l'installazione di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc., sulle piante;
 - c. la trincea per le condotte, il terreno di scavo e quello nei pressi delle alberate dovranno essere protetti da eventuali elementi inquinanti derivanti da acque di lavaggio e dai residui liquidi e solidi di cantiere;
 - d. gli scavi in prossimità degli alberi non dovranno restare aperti per più



- di una settimana (nel caso di interruzioni dei lavori gli scavi dovranno essere colmati provvisoriamente o dovranno essere protette le radici tramite stuoia). Le radici dovranno essere, in ogni caso, mantenute umide;
- e. quando sussistano pericoli di gelata le pareti dello scavo, nella zona delle radici, dovranno essere coperte con materiale isolante;
 - f. nella zona dell'impronta delle radici non dovranno essere depositati, in nessun caso, materiali da costruzione e macchine operatrici. I mezzi, inoltre, non dovranno transitare sull'area radicale (a meno che questa non sia pavimentata mediante pavimentazione permeabile) per evitare compattamenti e parziale impermeabilizzazione della zolla;
 - g. gli alberi del cantiere dovranno essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento, con materiali idonei;
 - h. intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga l'area indicata dalla D.L.;
 - i. In alternativa, secondo indicazioni della D.L., attorno al tronco dovranno essere legate delle tavole di protezione dello spessore minimo di cm. 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero o sue porzioni. Deve essere evitato il costipamento del terreno nell'area radicale delle piante;
 - l. gli scavi devono essere riempiti con terreno agrario, così da permettere un livellamento con il terreno circostante.

Articolo 11 – Interventi interferenti aree verdi, aiuole, ecc.

1. Dovrà essere prestata la massima cura per evitare il danneggiamento delle piante presenti e del loro apparato radicale. Una volta terminati i lavori le aree dovranno essere ripristinate assicurando che vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, ecc. Gli scavi dovranno essere riempiti con terreno agrario, così da permettere l'assestamento e il livellamento con il terreno circostante.
2. Nel caso di lavori da effettuarsi in attraversamento di aree a verde o aiuole o in prossimità di alberi e arbusti, dovrà essere previsto il ripristino dei prati e la sostituzione delle essenze estirpate secondo le indicazioni del competente ufficio comunale.
3. Particolare attenzione deve essere posta alle eventuali opere di irrigazione del verde che dovranno essere ripristinate in caso di danneggiamento. A intervento di ripristino eseguito l'area verde di intervento viene riconsegnata al Comune al fine di consentirne l'utilizzo.

Articolo 12 – Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione delle opere

1. Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate a una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della conduttura. Soltanto nel caso di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con i tecnici del Comune e con gli altri



utenti del sottosuolo interessati.

2. Qualora il ciglio dello scavo risulti a una distanza minore di cm. 30 dal cordolo del marciapiede, si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso, poiché la sua stabilità può risultare compromessa.
3. Sul sedime stradale i pozzetti di raccordo dovranno essere provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe D 400. Sui marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla C 250. Si dovranno, inoltre, riportare tutti i chiusini, caditoie stradali, ecc., interessati dai lavori, alla quota della nuova pavimentazione, avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque pluviali.
4. I chiusini dovranno riportare in marcatura sulla faccia a vista il nome del gestore del relativo servizio.
5. Sebbene per brevi periodi il livello sonoro emesso verso l'esterno potrebbe essere significativo (ad esempio, uso taglia asfalto, ovvero rullo compressore, cui sono associabili livelli di potenza sonora emessa anche superiori a 90 dB(A)) e quindi superare il pur elevato livello sonoro residuo, per mitigare l'impatto sonoro, data la ridotta disponibilità di spazio per il cantiere, la misura di mitigazione più efficace da attuare è l'utilizzo di macchinari quanto più possibile silenziosi. Ove possibile sarà inoltre valutata la possibilità di adoperare barriere acustiche mobili. Ancorché il disturbo verso i ricettori risulti temporaneo, qualora necessario dovrà essere presentata istanza al Comune di Beinasco per l'autorizzazione temporanea in deroga per attività di cantiere, in accordo con quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995, dalla L.R. n. 52/2000 e dalla D.G.R. 24-4049 del 27 giugno 2012.
6. In ogni caso, le attività più rumorose dovranno essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile, anche in accordo con eventuali regolamenti comunali e con l'Amministrazione (tipicamente ore 8.00/12,00 – 14.00/18.00). Si dovrà, inoltre, avere cura di porre alla massima distanza possibile dai ricettori (ad esempio, finestre di abitazioni, scuole) gli impianti fissi e le aree destinate alle lavorazioni più rumorose.
7. Qualora il tracciato dello scavo risulti tangenziale a edifici di interesse storico, ciò potrebbe comportare un impatto potenziale per il bene tutelato. Gli impatti potenziali prevedibili riguardano:
 - a. traumi meccanici diretti alle facciate o ai balconi degli edifici;
 - b. contaminazione delle superfici esterne;
 - c. danni provocati da vibrazioni generate dai mezzi d'opera.In tale eventualità, ferma restando la verifica di tracciati alternativi, si dovranno adottare misure in linea con quanto precedentemente indicato per la vegetazione arborea prossima al cantiere e, in particolare, scavo a mano, schermature, tavolati di protezione.
8. Contenimento delle polveri
 - a. in fase di cantiere, poiché la principale fonte di inquinamento atmosferico è generata dalle polveri legate agli stoccaggi di materiale inerte di scavo, al fine di controllare il più possibile la dispersione di polveri in ambiente si dovrà provvedere allo stoccaggio dei materiali inerti polverulenti al riparo dal vento. Gli stoccaggi, dovranno essere periodicamente bagnati per evitare il sollevamento di polveri e, qualora



- necessario per particolari contesti ambientali, le aree di cantiere dovranno essere cintate con reti antipolvere di idonea altezza per trattenere almeno parzialmente le polveri nell'area di cantiere. Dovrà essere posta particolare cura nel coprire, ed eventualmente bagnare, tutti i carichi di materiale polverulento durante i trasporti;
- b. periodicamente dovrà provvedersi al lavaggio sistematico del cantiere e delle strade circostanti, in special modo dopo fasi lavorative a elevata produzione di polveri. I lavaggi dovranno essere eseguiti con spazzatrici meccanizzate ad acqua. Le aree di accesso al cantiere, qualora non asfaltate, dovranno essere protette con tappetino bitumato.
 - c. le acque di lavaggio dovranno essere nei limiti del possibile recuperate, lasciate decantare e riutilizzate al fine di razionalizzare l'utilizzo della risorsa idrica.
9. Sversamenti al suolo
- a. per tutta la durata del cantiere dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie e tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare si dovranno controllare i mezzi d'opera al fine di evitare sversamenti di sostanze pericolose o dannose al suolo.
10. Rifiuti
- a. con l'esclusione dei materiali di risulta degli scavi, i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere dovranno essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento, previa differenziazione per tipologia attraverso appositi contenitori posizionati in cantiere. Si dovrà porre particolare cura alla separazione di eventuali rifiuti speciali pericolosi (sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere). In cantiere dovranno, inoltre, essere previsti contenitori etichettati per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature, ecc.). In cantiere è vietato bruciare qualsiasi tipologia di rifiuto prodotto.

Articolo 13 – Pubblicità degli interventi

1. I principali strumenti di comunicazione utilizzati per informare la popolazione circa l'evolversi dei lavori e dei futuri allacciamenti sono:
 - a. distribuzione, anche nelle buche delle lettere, di opuscoli informativi con indicate le tempistiche dei singoli cantieri;
 - b. affissioni lungo le aree di cantiere;
 - c. numeri telefonici dedicati tramite *contact center*;
 - d. espositori in punti ad alta affluenza;
 - e. sito Internet;
 - f. indirizzo di posta elettronica.
2. Il concessionario dovrà curare con particolare attenzione la comunicazione del cantiere (tempistiche, impatti sulla viabilità, limitazioni o riduzioni della circolazione e dei parcheggi, ecc.), anche attraverso la collaborazione con gli uffici comunali competenti.
3. Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura del concessionario, opportunamente



pubblicizzati a mezzo di appositi comunicati stampa sui quotidiani cittadini, con volantini, con messaggi in buca postale per i residenti o altro, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 14 – Obblighi a carico del concessionario

1. Successivamente alla riconsegna delle aree di intervento al Comune di cui all'articolo 5, comma 2, (ovvero per il periodo che intercorre tra il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo), il concessionario dovrà provvedere a tutte le riparazioni e ricariche che dovessero occorrere, rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione e/o assestamento manifestassero cedimenti o rotture in genere.
2. Effettuato il ripristino definitivo il concessionario dovrà produrre, a firma di tecnico abilitato, il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) dei ripristini dei sedimi stradali oggetto di manomissione alle prescrizioni tecniche previste nel presente regolamento.
3. Nei due anni successivi all'esecuzione del ripristino definitivo, ovvero alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione, il concessionario effettuerà la riparazione a propria cura e spese di eventuali cedimenti o deformazioni dipendenti dall'esecuzione dei propri lavori che nel suddetto lasso di tempo si dovessero verificare, assumendosi la responsabilità civile e penale degli eventuali incidenti, danni a persone, animali, cose che ne fossero derivati.



CAPO III

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 15 – Obblighi a carico del Concessionario

1. Al fine di salvaguardare e garantire la realizzazione dei ripristini stradali effettuati dal concessionario, è richiesta per ogni istanza un versamento cauzionale pari a Euro 15,00= (quindici/00) per ogni metro lineare di intervento, con un minimo di Euro 500,00= (cinquecento/00). Il Comune si riserva il diritto di richiedere ai concessionari importi cauzionali diversi da quelli summenzionati, proporzionali all'entità e alla tecnologia utilizzata per la realizzazione dell'intervento richiesto.
2. La cauzione potrà essere versata in contanti presso la tesoreria comunale, o con l'emissione di polizza fidejussoria con le caratteristiche di cui all'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La durata della cauzione è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di presentazione del collaudo, firmato da un tecnico abilitato.
4. La cauzione verrà incamerata dal Comune nel caso in cui durante il periodo intercorso dal collaudo dei lavori autorizzati e lo scadere di mesi 24 (ventiquattro), si verificassero danni, cedimenti, scollamenti e sgranature dei manti bituminosi ai ripristini effettuati causati da una realizzazione non a regola d'arte dell'intervento di ripristino.
5. La cauzione verrà restituita dopo il periodo di cui al comma 4, a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali.
6. Per quanto riguarda gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici, gli stessi dovranno prestare una cauzione fissa di Euro 40.000,00= (quarantamila/00) che dovrà essere costantemente mantenuta vigente, senza soluzione di continuità, e che dovrà essere reintegrata fino all'importo originario ogni qualvolta l'Amministrazione abbia escusso parzialmente la cauzione a copertura di eventuali interventi non eseguiti regolarmente. Qualora gli interventi da realizzare interessino un vasto comprensorio, i competenti uffici potranno, motivatamente, richiedere anche un importo maggiore della cauzione.

Articolo 16 – Controlli, sanzioni, penali

1. Il Comune, attraverso personale allo scopo incaricato, verificherà l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna da parte del Comune. Qualora, anche dopo tale data, si verificassero dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, il Comune potrà far ripristinare le parti, non regolarmente eseguite dal concessionario o in caso di inadempienza, da propria ditta appaltatrice, con l'addebito delle relative spese.
2. In caso di esecuzione di lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente difformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'Amministrazione comunale ingiungerà per iscritto al concessionario, entro un termine perentorio compatibile con le sue esigenze, l'esecuzione dei lavori medesimi a regola d'arte.
3. Qualora il concessionario non ottemperi alla richiesta entro il termine



stabilito di cui al comma 2, si incamererà la cauzione relativamente alla somma necessaria per l'esecuzione dell'intervento ordinato eseguito a perfetta regola d'arte.

4. Nel caso in cui gli scavi aperti, a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione, creino pericolo o grave disagio alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente agli interventi per la rimessa in pristino, addebitandone i costi al concessionario, oltre a una penale del 20% sull'importo dei lavori.
5. L'applicazione della penale non solleva in alcun modo il concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza durante l'esecuzione dei lavori.
6. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00= a Euro 500,00= ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla Legge 24 novembre 1981, n°689.
7. Ai trasgressori è fatto, altresì, obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla modifica che ha determinato la contestazione ai suddetti divieti; qualora i medesimi non provvedano entro il termine concordato, se necessario, con il Servizio Lavori Pubblici, fissato nel verbale di contestazione, verrà applicata un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00= a Euro 500,00= per l'inottemperanza.

Articolo 17 – Tempi per successive autorizzazioni di scavo

1. Tutti i sedimi e tutte le aree verdi oggetto di lavorazioni per la messa in opera dei sottoservizi, con relativi ripristini, non potranno essere oggetto di autorizzazioni per nuove lavorazioni prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dall'avvenuto ripristino definitivo delle opere precedentemente realizzate. I lavori di somma urgenza dovranno essere concordati con gli uffici preposti.

Articolo 18 – Applicazione e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla pubblicazione e sarà applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare.
2. In prima applicazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli enti e le società che gestiscono i servizi pubblici dovranno consegnare Servizio Lavori Pubblici del Comune di Beinasco i programmi annuali di intervento, che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la successiva autorizzazione allo scavo.